

Non vi è dubbio che non si possa richiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallone a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati.

La riserva è di "almeno" uno stallone ogni cinquanta, quindi il fatto che spesso i soggetti portatori di disabilità trovino gli stalli a loro riservati già occupati, può far legittimamente dubitare che non sia stato correttamente determinato il numero di stalli riservati necessari in quel particolare ambito.

Dalla dizione in esame, quindi, appare ovvio che il numero minimo di stalli riservati a questa tipologia di veicoli esclude che gli altri veicoli possano utilizzare tali stalli, ma non esclude che nel caso fossero tutti occupati la possibilità per i portatori di disabilità di sostare sempre e comunque gratuitamente in quelli non riservati. Il presupposto logico giuridico di tale interpretazione è fondato sulla natura soggettiva della gratuità prevista, in quanto tale beneficio è un diritto riconosciuto ai soggetti disabili.

### 3.4. Realizzazione e conformità degli stalli di sosta e della relativa segnaletica

Con specifico riguardo al tracciamento degli stalli di sosta e alla relativa pavimentazione si precisa quanto segue.

I materiali per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale sono quelli indicati dall'art. 137 c. 1, 3 e 4, e art. 152, comma 3 del regolamento, e dalle norme UNI EN 1436, 1423, 1790, 1871 e correlate. I colori devono essere quelli previsti dall'art. 149, comma 3, del regolamento.

Per le pavimentazioni non vi sono materiali prestabiliti, purché siano idonei per caratteristiche strutturali a svolgere la funzione.

Infine ai sensi dell'art. 149 c. 2 del regolamento, il tracciamento degli stalli è imposto quando esiste un parcheggio con stalli trasversali o perpendicolari ed è consigliato quando gli stalli sono disposti longitudinalmente, e comunque è presente anche la corrispondente segnaletica verticale.

Infatti tale tracciamento, a norma dell'art. 137, comma 2, del regolamento, è integrativo della segnaletica stradale.

Salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 4 del codice, sempre che il tracciamento sia individuabile, qualora gli stalli di sosta non siano delimitati in base alle disposizioni sancite dall'art. 149 c. 1 e 3 e dall'art. 137 c. 1, 3 e 4 del regolamento ed in assenza di segnaletica verticale, tale delimitazione non è suscettibile di produrre un effetto prescrittivo ai sensi dell'art. 157 del codice (*foto sotto*).

#### *Esempi di tracciamento e pavimentazione degli stalli di sosta*

